



Roma, 9 luglio 2012

Protocollo: 224/CT/MC/et/Segr.

Ai Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni  
della L.N.D.

Al Dipartimento  
Interregionale

Loro Sedi

## CIRCOLARE N° 10

**Oggetto: Disposizioni fiscali contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente la riforma del mercato del lavoro.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare n° 11 - 2012 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 5 luglio 2012, di pari oggetto.

Si invitano gli Enti in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

Roma, 5 luglio 2012

Prot. n. 11.17

---

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 11 – 2012, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Disposizioni fiscali contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente la riforma del mercato del lavoro", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE  
F.to Giancarlo Abete

5 luglio 2012  
prot. n. 11.17

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**Circolare n. 11 - 2012**

Oggetto: Disposizioni fiscali contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente la riforma del mercato del lavoro -

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata nel S.O. n. 136 della G.U. n. 153 del 3 luglio 2012, concernente la riforma del mercato del lavoro, contiene all'art. 4, nei commi da 72 a 76, anche talune **disposizioni fiscali**, peraltro non attinenti la specificità della legge stessa, che potendo, comunque, interessare le società ed associazioni destinatarie della presente Circolare, si riportano di seguito.

**Commi 72 – 73** – Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (3 luglio 2012) e, quindi per le società/associazioni con periodo d'imposta 1° luglio- 30 giugno, dal periodo d'imposta **2012/2013**, viene modificato l'art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis) del TUIR, concernente limiti alla deducibilità delle spese relativi alle autovetture aziendali.

In particolare **scende dal 40% al 27,50% la deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto** non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti e viene **ridotta dal 90% al 70% la deducibilità delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

**Comma 74** – A modifica dell'art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del TUIR, **la riduzione forfettaria, ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, del 15 % del canone risultante dal contratto di locazione, è ridotta al 5% con conseguente aumento della base imponibile.** La disposizione si applica a decorre **dall'anno 2013**.

**Comma 75** – A decorrere dal **1° luglio 2013**, l'**addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili**, è ulteriormente incrementata di **due euro**. Le maggiori somme sono versate all'INPS.

**Comma 76** – Dal **2012** il contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi delle assicurazioni R.C. auto, è **deducibile**, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, dal reddito complessivo del contraente, **non più per l'intero importo ma soltanto per la parte che eccede quaranta euro.**